

(N. 509)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(a norma degli articoli 71 e 121 della Costituzione)

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1949

Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Passito di Pantelleria ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La denominazione di « Moscato passito di Pantelleria » è riservata esclusivamente al prodotto ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita, e preparato con la sola aggiunta di alcool etilico, nel territorio dell'Isola di Pantelleria (antica Cossyra).

Il vino aromatico tipico suddetto non può avere una gradazione alcoolica in volume inferiore al 14 per cento ed un contenuto zuccherino inferiore all'11 per cento (analisi col liquore di Fehling), colore ambrato, gusto dolce gradevole ed aroma delicato di moscato.

Art. 2.

Il moscato di cui all'articolo precedente può essere di tipo normale e di tipo extra o superiore.

Il tipo normale deve avere le caratteristiche minime specificate nell'articolo 1, mentre il tipo extra da vendere in bottiglie originali, deve avere come minimo 15,5 per cento di alcool in volume e 14 per cento di zucchero (analisi col liquore di Fehling) aroma e caratteri organolettici aromatici e raffinati.

Art. 3.

Chiunque pone in vendita o mette, comunque, in commercio vino moscato passito di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di « Pantelleria », oppure produce nella zona tipica e commercia o pone in vendita vino « Passito di Pantelleria » che non abbia le specifiche caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è punito a norma delle vigenti disposizioni di legge.

In tali casi è obbligatorio il sequestro preventivo della merce sospetta, e, se accertata l'infrazione, sarà proceduto alla confisca della merce stessa a beneficio della Regione Siciliana.

Ove l'infrazione fosse tale da cagionare grave danno al buon nome del vino di cui alla presente legge ed al prestigio dei prodotti italiani all'estero, od in caso di recidività, le pene saranno raddoppiate.

Art. 4.

È delegata al Governo della Regione Siciliana la facoltà di emanare norme per il controllo della produzione e del commercio dei vini di cui alla presente legge nell'ambito della Regione medesima.